

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4116

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAGLIARINI, DIDONÈ

Disposizioni concernenti i bilanci dei sindacati
e delle loro associazioni

Presentata il 27 giugno 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di bilanci dei sindacati e delle loro associazioni, enti, istituti ed imprese, sia di lavoratori dipendenti e pensionati sia di datori di lavoro, pubblici e privati, argomento attualmente non disciplinato da alcuna norma giuridica. La proposta di legge nasce dall'esigenza di assicurare piena trasparenza e informazione ai cittadini relativamente alle attività di interesse comune e alla gestione dei loro soldi. È bene ricordare che oltre alla riscossione dei tesseramenti i sindacati, come riportato da diversi e noti quotidiani, incassano dallo Stato milioni di euro per i patronati e si servono di un ente pubblico, quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per riscuotere le quote di adesione anche dai pensionati e dai lavoratori autonomi. Ovviamente la parte da leone la

fanno CGIL, CISL e UIL, che riscuotono ogni anno significativi contributi, tra tesseramenti, attività di servizi e contributi vari. Dunque, considerata la cospicua gestione di fondi dei contribuenti da parte delle associazioni sindacali, riteniamo fondamentale affrontare costruttivamente la rendicontazione delle attività svolte dalle stesse, attraverso l'obbligo alla predisposizione del bilancio, al fine di rendere trasparente e conosciuta una attività che coinvolge milioni di persone nonché la vita politica, economica e produttiva dell'intero territorio. Riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di sapere dove vanno a finire i loro soldi e come vengono amministrati dalle organizzazioni in oggetto e per fare ciò è importante stabilire regole puntuali per la redazione dei bilanci in questione, costruendo un modello di rendicontazione affine a quello previsto dalle

direttive comunitarie e adeguato alla natura propria non commerciale dei soggetti oggetto della presente proposta di legge.

Inoltre, le disposizioni della presente proposta di legge sono rivolte a costituire una normativa in materia di bilanci che tenga conto della particolare natura dei soggetti tenuti a redigerli. Infatti, le norme sono adeguate, per quanto possibile, a quanto previsto, in merito, dalla disciplina civilistica per le società di capitali.

Gli schemi di stato patrimoniale e di rendiconto gestionale sono stati mutuati da quelli elaborati dalla Commissione aziende non *profit* del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nel « *Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit* » nella sua versione finale del luglio 2002.

Il bilancio di esercizio così come previsto dall'articolo 2 della presente proposta di legge è costituito da quattro documenti:

- 1) stato patrimoniale (allegato A);
- 2) rendiconto della gestione (allegato B);
- 3) nota integrativa (allegato C);
- 4) relazione sulla gestione (allegato D).

In particolare lo schema di stato patrimoniale prevede una distinta evidenziazione delle attività e delle passività relative alle attività istituzionale e alle attività accessorie. Analogamente, lo schema del rendiconto della gestione suddivide gli oneri e i proventi in funzione delle attività esercitate. Le attività possono essere quelle tipiche, quelle accessorie, finanziarie e patrimoniali. Vengono inoltre previste sezioni per gli oneri e i proventi straordinari nonché per gli oneri di supporto generale non inseribili specificamente in alcuna delle attività esercitate. Le scritture contabili previste all'articolo 3 dovranno essere impostate per raccogliere conseguentemente gli eventi della gestione.

Poiché è prassi normale per i sindacati avvalersi di personale retribuito da terzi, al fine di rappresentare compiutamente e in modo trasparente la sostanza di questo

fenomeno sono previste opportune voci di oneri e di proventi nel rendiconto della gestione.

L'articolo 3 prevede i requisiti minimi delle scritture contabili che i sindacati e le loro associazioni devono tenere al fine di poter redigere il bilancio d'esercizio.

L'articolo 4 stabilisce la sussistenza dell'obbligo di revisione contabile del bilancio di esercizio, da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 5 definisce gli obblighi di pubblicazione del bilancio su almeno tre quotidiani entro il settimo mese dalla chiusura dell'esercizio. Viene previsto anche l'obbligo di distribuzione gratuita a chi ne faccia richiesta e di pubblicazione sul sito *web*.

L'articolo 6 richiede l'obbligo di redigere il bilancio consolidato. Nel contesto di questa proposta di legge, la definizione di bilancio consolidato può anche intendersi quale aggregato quando il controllo non viene esercitato mediante la titolarità diretta o indiretta di quote di partecipazione, quale può essere il caso di controllo di associazioni. La normativa presa a riferimento per la stesura degli articoli successivi, opportunamente richiamata e adattata, è quella del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. I soggetti obbligati sono le confederazioni sindacali nazionali. Sono inoltre obbligate le organizzazioni sindacali di categoria, i cui bilanci consolidati sono inclusi nel bilancio consolidato delle confederazioni sindacali nazionali. Il bilancio consolidato include i bilanci delle associazioni, enti, istituti ed imprese controllate quali associazioni sindacali, istituti di patronato, altre associazioni ed enti controllati, centri di assistenza fiscale ed altre imprese controllate. Tutto ciò al fine di fornire una visione completa e trasparente della situazione patrimoniale, finanziaria e gestionale dei soggetti obbligati in relazione alle varie attività da questi esercitate.

L'articolo 7 definisce il concetto di controllo e di collegamento. Sono associazioni controllate le associazioni che sono

emanazioni dei sindacati in virtù delle complementarietà o affinità delle attività svolte, in virtù della nomina degli organi direttivi o in virtù dei collegamenti finanziari. Le imprese controllate sono quelle come definite dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127. Sono definite imprese ed associazioni collegate quelli in cui i sindacati esercitano un'influenza notevole. La sussistenza del controllo e del collegamento dovrà essere definita al livello dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato. Questo nell'ottica di includere nell'area di consolidamento tutte le imprese ed associazioni che gravitano nell'orbita dei sindacati.

L'articolo 8 definisce la modalità di redazione del bilancio consolidato e i documenti di cui questo deve essere composto. Essi sono gli stessi previsti per il bilancio di esercizio.

L'articolo 9 definisce l'unicità della data di riferimento dei bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato, l'articolo 10 introduce il concetto del consolidamento integrale.

L'articolo 11 al comma 1 prescrive che la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato. Il comma 3 del medesimo articolo prescrive la costituzione della voce « capitale e riserve di terzi » che accoglie l'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi. Per quanto concerne il patrimonio delle associazioni, data la loro natura di enti non lucrativi, con limiti alla distribuzione del patrimonio, si presume che non vi siano quote di terzi.

L'articolo 12 definisce i criteri per le eliminazioni della voce partecipazioni. Gli articoli 13 e 14 stabiliscono la necessità di uniformità dei criteri di valutazione e la loro omogeneità con quelli utilizzati nel bilancio dell'esercizio dell'organizzazione che redige il bilancio consolidato.

L'articolo 15 stabilisce l'obbligo di valutazione delle imprese collegate non consolidate con il metodo di patrimonio netto.

L'articolo 16 definisce il contenuto della nota integrativa; l'articolo 17 prescrive l'obbligo di elencare imprese ed associazioni incluse nel bilancio consolidato; l'articolo 18 definisce le informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire e l'articolo 19 definisce gli obblighi di collaborazione con l'ente consolidante da parte delle imprese ed associazioni controllate.

L'articolo 20 prescrive l'obbligo della revisione contabile del bilancio consolidato da parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'articolo 21 prescrive le modalità di pubblicazione del bilancio consolidato.

L'articolo 22 stabilisce le norme transitorie di applicazione della legge. Considerato il carattere altamente innovativo delle norme, è stata prevista una applicazione graduale. In particolare, viene richiesta la redazione di un piano di azione da redigere entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel quale siano identificate le azioni necessarie per permettere la redazione del bilancio d'esercizio. Il piano dovrà evidenziare, inoltre, criteri di valutazione che saranno utilizzati e in ogni caso gli elementi di criticità in essere. Viene anche richiesto un piano per la redazione del bilancio consolidato, da redigere entro il secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, che includerà in aggiunta gli aspetti relativi all'area di consolidamento e la struttura dell'informativa che i soggetti inclusi nell'area di consolidamento devono fornire. Entrambi i piani dovranno essere corredati di una relazione da parte del revisore contabile o della società di revisione, la quale dovrà attestare l'idoneità del piano al raggiungimento dell'obiettivo. È previsto l'inoltro dei piani al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini di controllo, coordinamento e collegamento con gli organismi e gli ordini contabili professionali. Viene poi prevista la redazione dello stato patrimoniale e dello stato patrimoniale consolidato per l'esercizio chiuso rispettivamente entro il 31 dicembre del secondo e del terzo anno successivi

alla data di entrata in vigore della legge. Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato dovranno essere redatti, in fine, per l'anno successivo.

L'articolo 23 dispone le norme penali applicabili.

Infine, con l'articolo 24 si vieta ogni forma di trattenuta sindacale. In merito, la volontà popolare si è sostanzialmente espressa attraverso l'approvazione del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1995. Tale esito ha portato all'abrogazione del secondo e terzo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che autorizzava le associazioni sindacali dei lavoratori a percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali dei lavoratori. Tuttavia tale abrogazione non ha di fatto ostacolato il prelievo, in quanto la prassi della delega al datore di lavoro, dapprima recepita nell'ambito della contrattazione articolata, come prevista dalla norma citata, è stata progressivamente inserita, a decorrere dagli anni sessanta, anche nei contratti collettivi nazionali, ove ha trovato collocazione in clausole contenute nella parte normativa dei contratti stessi. Pertanto, attualmente l'esito referendario risulta di fatto non rispettato. Il comma 1, quindi, ha quale obiettivo, in conformità a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 12 gennaio 1995, quello di eliminare la base legale del diritto di riscossione riconosciuto alle associazioni sindacali, restituendo interamente la materia all'autonomia contrattuale delle parti.

Con il comma 3 si prevede l'abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, che permette all'INPS e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di riscuotere per conto delle associazioni sindacali e di categoria, e sulla base di convenzioni, i contributi associativi dei lavoratori autonomi iscritti alle predette associazioni. In alcuni casi, come per gli artigiani, i contributi sono

pagati mediante emissione di ruolo esattoriale. Con tale sistema le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi si assicurano gli introiti associativi, attraverso l'intervento di enti ai quali andrebbero versati solo i contributi obbligatori per legge. Si crea in tal modo confusione fra quanto può essere versato per libera volontà di appartenere ad una associazione che si riconosce come rappresentativa dei propri interessi e il versamento dei contributi sociali che la legge impone ai cittadini in quanto datori di lavoro. Ciò ha rideterminato nel tempo un numero impressionante di abusi, impedendo soprattutto al lavoratore autonomo associato la facoltà di recedere dall'associazione. Questa norma è pertanto contraria al principio di libertà di associazione, sancito dall'articolo 18 della Costituzione, che in nessun caso può divenire coercizione ad associarsi attraverso l'intermediazione di organismi pubblici. L'abrogazione, quindi, pone fine al regime privilegiato di cui godono le associazioni di categoria dei lavoratori autonomi e restituisce ai lavoratori stessi il corretto esercizio della libertà di aderire a quelle associazioni che essi ritengano capaci di tutelare i propri interessi di categoria.

Concludendo, come evidenziato precedentemente, lo scopo principale della presente proposta di legge è quello di prevedere l'obbligo di redazione dei bilanci anche per i sindacati e per le loro associazioni, e ciò attraverso la puntuale individuazione delle modalità di redazione dei bilanci medesimi al fine sia di corrispondere pienamente ai principi di unicità e di integrità del bilancio sia di garantire la trasparenza e la pubblicità dello stesso, nonché il divieto di operare qualsiasi forma di trattenuta sindacale diretta. Riteniamo che i cittadini abbiano diritto di conoscere i documenti contabili dei sindacati, in considerazione della loro particolare posizione all'interno del tessuto sociale e delle delicate funzioni da essi stessi svolte, e diritto di erogare i contributi sociali volontariamente e individualmente senza alcuna forma « coercitiva ».

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO. I

BILANCIO DI ESERCIZIO E SCRITTURE CONTABILI

ART. 1.

(Obbligo di redazione del bilancio).

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori dipendenti e pensionati sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità previsti dalla presente legge.

ART. 2.

(Modalità di redazione del bilancio).

1. Il rappresentante legale cui per statuto è affidata autonomamente la gestione delle attività del sindacato o delle associazioni di cui all'articolo 1 deve redigere il bilancio di esercizio come definito al comma 2 del presente articolo sulla base delle scritture contabili di cui all'articolo 3.

2. Il contenuto minimo del bilancio di esercizio deve essere costituito dai seguenti documenti:

a) stato patrimoniale, di cui all'allegato A annesso alla presente di legge;

b) rendiconto della gestione, di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

c) nota integrativa, di cui all'allegato C annesso alla presente legge;

d) relazione sulla gestione, di cui all'allegato D annesso alla presente legge.

3. Nella redazione del bilancio di esercizio si applicano gli articoli 2423, commi secondo, terzo, quarto, primo e secondo periodo, e quinto, 2423-*bis*, 2423-*ter*, 2424-*bis*, 2425-*bis* e 2426 del codice civile.

4. Le voci dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione, di cui al comma 2, precedute da numeri arabi, possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il loro raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini dell'articolo 2423 del codice civile o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio; in tale secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

5. Ai fini della redazione del bilancio devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso nelle voci previste dal comma 2.

6. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

7. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

8. Sono vietati i compensi di partite.

ART. 3.

(Scritture contabili).

1. I sindacati e le loro associazioni, come definiti all'articolo 1, devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

2. In relazione alla conservazione delle scritture contabili e della relativa documentazione si applica l'articolo 2220 del

codice civile. Per quanto concerne le norme di tenuta della contabilità si applica l'articolo 2219 del medesimo codice civile.

ART. 4.

(Revisione contabile).

1. La revisione contabile del bilancio di esercizio dei soggetti di cui all'articolo 1 è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Il revisore o la società incaricata della revisione contabile ai sensi del comma 1:

a) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se questi ultimi sono conformi alle norme che li disciplinano;

b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

3. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata ad un controllo che ne accerta la congruenza con il bilancio di esercizio.

4. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede dei soggetti di cui all'articolo 1, e pubblicata ai sensi dell'articolo 5.

ART. 5.

(Pubblicazione).

1. Il rappresentante legale è tenuto a pubblicare il bilancio di esercizio, come definito all'articolo 2 e da questi sottoscritto, corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione, su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale entro il settimo mese dalla chiusura dell'esercizio. Nello stesso termine è tenuto a trasmetterlo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I sindacati e le loro associazioni sono tenuti a distribuire gratuitamente il bilancio di esercizio corredato della relazione

del revisore contabile o della società di revisione a chi ne fa richiesta e a pubblicarlo sul sito *web* proprio o della organizzazione o confederazione nazionale di appartenenza.

CAPO II

BILANCIO CONSOLIDATO

ART. 6.

(Soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato).

1. I rappresentanti legali delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria sia di lavoratori dipendenti e pensionati che di datori di lavoro devono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni di cui al presente capo. I rappresentanti legali delle confederazioni nazionali redigono a loro volta il bilancio consolidato che comprende i bilanci delle organizzazioni nazionali di categoria e delle confederazioni territoriali.

2. Il bilancio consolidato delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria include i bilanci delle associazioni territoriali di categoria nonché i bilanci delle associazioni e delle imprese controllate.

3. Il bilancio consolidato delle confederazioni nazionali include i bilanci delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, delle confederazioni territoriali e delle associazioni e delle imprese controllate.

ART. 7.

(Definizione di associazioni e imprese controllate e collegate).

1. Sono associazioni controllate le associazioni che sono emanazioni dei soggetti di cui all'articolo 6 in relazione alle complementarietà o alle affinità delle attività svolte, alla nomina degli organi direttivi o ai collegamenti finanziari.

2. Sono imprese controllate quelle di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

3. Sono associazioni e imprese collegate quelle in cui i soggetti di cui all'articolo 6 esercitano un'influenza notevole.

ART. 8.

(Modalità di redazione del bilancio consolidato).

1. Il contenuto minimo del bilancio consolidato deve essere costituito dai seguenti documenti:

- a) stato patrimoniale consolidato;
- b) rendiconto consolidato della gestione;
- c) nota integrativa;
- d) relazione sulla gestione.

2. Nella redazione del bilancio consolidato si applicano gli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e 2423, commi secondo, terzo, quarto, primo e secondo periodo, e quinto, 2423-*bis*, 2424-*bis*, 2425-*bis* e 2426 del codice civile.

ART. 9.

(Data di riferimento del bilancio consolidato).

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dei soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato stesso, di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Se la data di chiusura dell'esercizio di un soggetto incluso nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, tale soggetto è incluso in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

ART. 10.

(Principi di consolidamento).

1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell'attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri dei soggetti inclusi nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Nella redazione del bilancio consolidato sono eliminati:

a) le partecipazioni dei soggetti controllati inclusi nel consolidamento e le corrispondenti frazioni dei patrimoni netti dei medesimi;

b) i crediti e i debiti tra i soggetti inclusi nel consolidamento;

c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra i soggetti di cui alla lettera a);

d) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i soggetti di cui alla lettera a) e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

3. Possono non essere eliminati indicandone il motivo nella nota integrativa:

a) gli importi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 se irrilevanti;

b) gli importi di cui alla lettera d) del medesimo comma 2 relativi ad operazioni correnti concluse a normali condizioni di mercato se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

ART. 11.

(Struttura e contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto della gestione).

1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale consolidati sono quelli prescritti per i bilanci d'esercizio dei soggetti inclusi nel consolidamento. Se questi sono soggetti a disciplina diversa, deve essere adottata quella

più idonea a realizzare i fini indicati dal comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dandone motivazione nella nota integrativa.

2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporta costi sproporzionati.

3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata « capitale e riserve di terzi ». Non sono previste quote di terzi nel patrimonio e nelle riserve delle associazioni controllate consolidate.

4. La parte del risultato gestionale consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è scritta in una voce denominata « risultato gestionale positivo o negativo dell'esercizio di pertinenza di terzi ». Non sono previste quote di terzi nel risultato gestionale delle associazioni controllate consolidate.

ART. 12.

(Consolidamento delle partecipazioni).

1. Le eliminazioni previste dell'articolo 10, comma 2, lettera *a*), sono attuate sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui il soggetto è incluso per la prima volta nel consolidamento.

2. Se le eliminazioni di cui al comma 1 determinano una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dei soggetti inclusi nel consolidamento.

3. L'eventuale residuo, determinato ai sensi del comma 2, sia positivo sia negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata « differenza di consolidamento » e deve essere opportunamente descritta nella nota integrativa.

ART. 13.

(Uniformità dei criteri di valutazione).

1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

2. Allo scopo di cui al comma 1 devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante.

ART. 14.

(Scelta dei criteri di valutazione).

1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio dell'esercizio dell'organizzazione che redige il bilancio consolidato.

2. Possono essere utilizzati altri criteri, diversi da quelli stabiliti dal comma 1, dando la motivazione nella nota integrativa, purché ammessi ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

ART. 15.

(Partecipazioni in imprese collegate).

1. Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato dall'articolo 2426, numero 4), del codice civile; la differenza positiva o negativa tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili o da perdite di esercizio, è iscritta nell'apposita voce del rendiconto gestionale consolidato.

ART. 16.

(Contenuto della nota integrativa).

1. La nota integrativa deve contenere i seguenti elementi:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale e il rendiconto della gestione;

b) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad un'altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le riva-

lutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i conti di patrimonio netto, i fondi per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

d) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

e) la composizione delle voci « ratei e riscontri attivi » e « ratei e risconti passivi » nonché della voce « altri fondi » dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è apprezzabile;

f) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

g) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria del complesso dei soggetti inclusi nel bilancio consolidato;

h) la composizione delle voci « proventi straordinari » e « oneri straordinari » del rendiconto sulla gestione, quando il loro ammontare è apprezzabile;

i) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

l) il numero medio delle persone distaccate presso le associazioni sindacali e retribuite da terzi;

m) l'analisi dei componenti degli oneri e dei proventi connessi alle attività accessorie;

n) il numero degli iscritti ripartito tra imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;

o) l'informativa circa le caratteristiche qualitative dei vincoli, temporanei, per scopo o per periodo, oppure permanenti, che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse;

p) l'informativa sulle principali convenzioni stipulate con enti pubblici.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

a) l'elenco dei soggetti inclusi nel consolidamento con metodo integrale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a);

b) l'elenco delle partecipazioni in imprese collegate valutate con il metodo di patrimonio netto ai sensi dell'articolo 15;

c) l'elenco delle partecipazioni in associazioni collegate.

ART. 17.

(Elenchi delle imprese e delle associazioni incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni).

1. Gli elenchi previsti dall'articolo 16, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa ed associazione:

a) la denominazione, la sede, il capitale o il fondo di dotazione;

b) le quote possedute in imprese, direttamente o indirettamente, dal soggetto consolidante e da ciascuno dei soggetti controllati;

c) la descrizione delle attività svolte.

ART. 18.

(Relazione sulla gestione).

1. La relazione sulla gestione deve fornire le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, anche in relazione al contesto socio-politico, sulle fonti di finanziamento e i relativi impieghi, sui

cambiamenti strutturali, sulle operazioni gestionali straordinarie, sugli assetti organizzativi e ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. La relazione deve altresì fornire informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato e sull'evoluzione prevedibile della gestione.

ART. 19.

*(Obblighi delle imprese
e delle associazioni controllate).*

1. Le associazioni e le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'organizzazione consolidante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato.

ART. 20.

(Revisione contabile).

1. Le revisione contabile del bilancio consolidato dei soggetti di cui all'articolo 1 è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia.

2. Il revisore o la società incaricata della revisione contabile ai sensi del comma 1:

a) verifica se il bilancio consolidato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato e alle informazioni trasmesse dalle organizzazioni e dalle imprese incluse nel consolidamento e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

b) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio consolidato.

3. La relazione sulla gestione deve essere assoggettata a un controllo che ne accerta la congruenza con il bilancio consolidato.

4. La relazione sul bilancio è depositata presso la sede dei soggetti di cui all'articolo 6.

ART. 21.

(Pubblicazione del bilancio consolidato).

1. Il bilancio consolidato e la relazione del revisore contabile o della società di revisione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.

CAPO III

NORME TRANSITORIE

ART. 22.

*(Norme transitorie
sui termini di applicazione).*

1. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata di vigore della presente legge, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio di cui all'articolo 1 devono redigere un piano nel quale sono identificate le azioni necessarie per consentire la redazione del bilancio d'esercizio. In particolare il piano deve contenere l'analisi degli adattamenti richiesti ai sistemi amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura amministrativa e al controllo interno, nonché i criteri di valutazione utilizzati.

2. Il piano di cui al comma 1 deve essere corredato di una relazione redatta da parte del revisore contabile o della società di revisione. La relazione deve attestare l'idoneità del piano al raggiungimento dell'obbiettivo di cui al medesimo comma 1, nonché evidenziare le procedure svolte per raggiungere il parere espresso e l'esistenza di eventuali criticità e rischi nella sua implementazione.

3. I rappresentanti legali devono inoltrare il piano corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione al Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali entro il 31 gennaio successivo alla data di cui al comma 1.

4. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio di cui all'articolo 1 redigono lo stato patrimoniale, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I documenti di cui al comma 4, corredati della relazione del revisore contabile o della società di revisione sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.

6. L'obbligo di redazione dell'intero bilancio di esercizio decorre con l'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 6, devono redigere un piano nel quale siano identificate le azioni necessarie per permettere la redazione del bilancio consolidato. In particolare, il piano deve contenere:

a) la definizione dell'area di consolidamento e delle metodologie di trattamento contabile della associazioni e delle imprese consolidate;

b) gli adattamenti necessari ai sistemi amministrativi-contabili, al piano dei conti, alla struttura amministrativa, al controllo interno;

c) i criteri di valutazione utilizzati;

d) la struttura dell'informativa che i soggetti inclusi nell'area di consolidamento devono fornire.

8. Il piano di cui al comma 7 deve essere corredato di una relazione redatta da parte del revisore contabile o della società di revisione. La relazione deve attestare l'idoneità del piano al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 nonché evidenziare le procedure svolte per raggiungere il parere espresso e l'esistenza di eventuali criticità e rischi nella sua implementazione.

9. I rappresentanti legali devono inoltrare il piano corredato della relazione del revisore contabile o della società di revisione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 gennaio successivo alla data di cui al comma 7.

10. I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato di cui all'articolo 6 redigono lo stato patrimoniale consolidato, la nota integrativa e la relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I documenti di cui al comma 10, corredati della relazione del revisore contabile o della società di revisione, sono pubblicati ai sensi dell'articolo 5.

12. L'obbligo di redazione dell'intero bilancio consolidato decorre con l'esercizio chiuso entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

SANZIONI

ART. 23.

(Sanzioni).

1. Al rappresentante legale dei soggetti di cui alla presente legge, si applicano gli articoli 2621, 2622, 2624 e 2625 del codice civile. Per quanto concerne l'omessa pubblicazione del bilancio di esercizio si applica l'articolo 2630 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2639 del codice civile.

CAPO V

TRATTENUTE SINDACALI

ART. 24.

(Trattenute sindacali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni

forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

ALLEGATO A
(Articolo 2, comma 2, lettera a).

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) <i>Immobilizzazioni immateriali:</i>
1) Costi di impianto ed ampliamento;
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti;
5) Avviamento;
6) Immobilizzazioni in corso e acconti;
7) Altre.
II) <i>Immobilizzazioni materiali:</i>
1) Terreni e fabbricati;
2) Impianti e attrezzature;
3) Altri beni;
4) Immobilizzazioni in corso e acconti.
III) <i>Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce, dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i>
1) Partecipazioni in imprese e associazioni controllate e collegate;
2) Partecipazioni in imprese ed associazioni diverse;
3) Crediti;
4) Altri titoli.
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) <i>Rimanenze:</i>
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) Prodotti in corso di lavorazioni e semilavorati;
3) Lavori in corso su ordinazione;
4) Prodotti finiti e merci;
5) Acconti.
II) <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i>
1) Verso clienti;
2) Crediti per liberalità da ricevere;
3) Crediti verso imprese ed associazioni collegate e controllate;
4) Verso altri.
III) <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>
1) Partecipazioni;
2) Altri titoli.
IV) <i>Disponibilità liquide:</i>
1) Depositi bancari e postali;
2) Assegni;
3) Denaro e valori in cassa.
D) RATEI E RISCOINTI

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I) <i>Patrimonio libero:</i>
1) Risultato gestionale esercizio in corso (positivo o negativo);
2) Risultato gestionale da esercizi precedenti;
3) Riserve statutarie;
4) Contributi in conto capitale liberamente utilizzabili.
II) <i>Fondo di dotazione.</i>
III) <i>Patrimonio vincolato:</i>
1) Fondi vincolati destinati da terzi;
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali;
3) Contributi in conto capitale vincolati da terzi;
4) Contributi in conto capitale vincolati dagli organi istituzionali;
5) Riserve vincolate;
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) Altri;
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
1) Debiti verso banche;
2) Debiti verso altri finanziatori;
3) Acconti;
4) Debiti verso fornitori;
5) Debiti tributari;
6) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
7) Debiti verso personale;
8) Debiti verso imprese ed associazioni collegate e controllate;
9) Altri debiti;
E) RATEI E RISCOINTI

CONTI D'ORDINE

indicazione dei rischi assunti;
 indicazione degli impegni assunti;
 indicazione dei beni di terzi presso il soggetto;
 indicazione dei beni del soggetto presso terzi.

Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 1 svolgano oltre all'attività istituzionale anche una o più attività accessorie, impiegando, o meno, beni e finanziamenti specifici, lo stato patrimoniale deve essere

redatto su tre colonne. La prima riporta le attività e le passività generiche-istituzionali, la seconda riporta le attività e le passività delle attività accessorie e la terza riporta la totalizzazione delle prime due colonne.

ALLEGATO B
(Articolo 2, comma 2, lettera b).

RENDICONTO DELLA GESTIONE

(Sezioni divise e contrapposte)

Oneri	Proventi
1) <i>Oneri da attività</i>	1) <i>Proventi da attività tipiche</i>
1.1) Materie prime	1.1) Versamenti da iscritti
1.2) Servizi	1.2) Contributo dello Stato
1.3) Godimento beni di terzi	1.3) Contributi da enti pubblici
1.4) Personale: retribuito in proprio; retribuito da terzi.	1.4) Personale retribuito da terzi
1.5) Ammortamenti	1.5) Altri proventi
1.6) Oneri diversi di gestione	
2) <i>Oneri da attività accessorie</i>	2) <i>Proventi da attività accessorie</i>
2.1) Materie prime	2.1) Contributi su progetti
2.2) Servizi	2.2) Contratti con enti pubblici
2.3) Godimenti beni di terzi	2.3) Iscritti
2.4) Personale	2.4) Altri
2.5) Ammortamenti	
2.6) Oneri diversi di gestione	
3) <i>Oneri finanziari e patrimoni</i>	3) <i>Proventi finanziari e patrimoni</i>
3.1) Prestiti bancari	3.1) Depositi bancari
3.2) Altri prestiti	3.2) Altre attività
3.3) Patrimonio edilizio	3.3) Patrimonio edilizio
3.4) Altri beni patrimoniali	3.4) Altri beni patrimoniali
4) <i>Oneri straordinari</i>	4) <i>Proventi straordinari</i>
4.1) Attività finanziaria	4.1) Attività finanziaria
4.2) Attività immobiliari	4.2) Attività immobiliari
4.3) Altre attività	4.3) Altre attività
5) <i>Oneri di supporto generale</i>	
5.1) Materie prime	
5.2) Servizi	
5.3) Godimento beni	
5.4) Personale	
5.5) Ammortamenti	
5.6) Oneri diversi di gestione	
6) <i>Altri oneri</i>	6) <i>Altri proventi</i>
Risultato gestionale positivo	Risultato gestionale negativo

ALLEGATO C
(Articolo 2, comma 2, lettera c).

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa ha la funzione di illustrare o di integrare i dati e le informazioni contenuti nello stato patrimoniale e nel rendiconto della gestione.

La nota integrativa deve contenere i seguenti elementi:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci dello stato patrimoniale e il rendiconto della gestione;

2) I movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo di precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni; gli spostamenti da una ad altra voce; le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;

3) Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i conti di patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;

4) l'elenco delle partecipazioni in imprese ed associazioni controllate e collegate, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, il risultato dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

5) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e

dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

6) la composizione delle voci « ratei e risconti attivi » e « ratei e risconti passivi » e della voce « altri fondi » dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è apprezzabile;

7) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

8) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e sulla natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;

9) la composizione delle voci « proventi straordinari » e « oneri straordinari » del rendiconto sulla gestione, quando il loro ammontare è apprezzabile;

10) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

11) il numero medio delle persone distaccate presso le associazioni sindacali e retribuite da terzi;

12) l'analisi dei componenti degli oneri e dei proventi connessi alle attività accessorie;

13) il numero degli iscritti ripartito tra imprese, lavoratori dipendenti e pensionati;

14) l'informativa circa le caratteristiche qualitative dei vincoli (temporanei, per scopo o per periodo, oppure permanenti) che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse;

15) l'informativa sulle principali convenzioni stipulate con enti pubblici.

ALLEGATO D
(Articolo 2, comma 2, lettera d).

RELAZIONE SULLA GESTIONE

La relazione sulla gestione deve fornire le informazioni sulle modalità concrete di svolgimento dell'attività, anche in relazione al contesto socio-politico, sulle fonti di finanziamento e relativi impieghi, sui cambiamenti strutturali, sulle operazioni gestionali straordinarie, sugli assetti organizzativi ed ogni altra informazione che consente ai destinatari del bilancio di acquisire una conoscenza completa sui risultati raggiunti e sulla qualità della gestione. La relazione deve fornire informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio dell'esercizio e sull'evoluzione prevedibile della gestione.

